

LE ABILITAZIONI ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SIMILARI - LA SCIA 2

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52/L del 26 novembre 2016 il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 riguardante l'individuazione dei procedimenti oggetto di autorizzazione, Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione, nonché di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti.

Il decreto provvede ad individuare le attività oggetto di procedimento, anche telematico,

- di Comunicazione;
- di SCIA;
- di silenzio assenso;
- per le quali è necessario il titolo espresso.

Le Amministrazioni procedenti debbono fornire gratuitamente, agli interessati, la necessaria attività di consulenza funzionale all'istruttoria, in relazione alle attività elencate nella Tabella "A" allegata al decreto in argomento; è fatto salvo il pagamento dei diritti di segreteria previsti dalla legge.

I Comuni, d'intesa con le Regioni, sentito il competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, possono adottare deliberazioni volte a delimitare zone od aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione l'esercizio di una o più attività, riconducibili al decreto in esame ed individuate con riferimento al tipo od alla categoria merceologica, quando non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ PER LE QUALI LA TABELLA A INDICA LA COMUNICAZIONE

La comunicazione produce effetto con la sua presentazione all'amministrazione competente od allo Sportello unico.

Qualora, per l'avvio, lo svolgimento o la cessazione dell'attività siano richieste altre comunicazioni od attestazioni, l'interessato può presentare un'unica comunicazione allo Sportello di cui all'art. 19-bis della L. n. 241/1990.

Debbono essere allegate alla comunicazione le asseverazioni o le certificazioni solo se espressamente previste da disposizioni legislative o regolamentari.

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ PER LE QUALI LA TABELLA "A" INDICA LA SCIA

Si applica il regime di cui all'art. 19 della L. n. 241/1990 oppure il successivo art. 19-bis, comma 2, nei casi in cui questo sia indicato nella Tabella "A".

Ciò vale anche nei casi in cui la tabella indica il regime amministrativo della SCIA unica.

Quando la tabella indica il regime amministrativo della SCIA condizionata ad atti di assenso comunque denominati, si applica quanto previsto dall'art. 19-bis, comma 3.

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ PER LE QUALI LA TABELLA A INDICA L'AUTORIZZAZIONE

In questi casi è necessario un provvedimento espresso, salva l'applicazione del silenzio-assenso, ai sensi dell'art. 20 della L. n. 241/1990, qualora indicato.

Le Amministrazioni, anche in ragione delle loro specificità territoriali e nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre le attività non espressamente elencate nella Tabella "A" a quelle corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito istituzionale.

ULTERIORI LIVELLI DI SEMPLIFICAZIONE

Le Regioni e gli Enti Locali, possono prevedere, nei limiti previsti dalla norma, ulteriori livelli di semplificazione.

PRESENTAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE COMPETENTE

Le istanze, le SCIA e le comunicazioni indicate nella tabella A debbono essere presentate al SUAP di riferimento, utilizzando la modulistica pubblicata sul sito del comune; le Amministrazioni competenti:

- non possono domandare ulteriori informazioni o documentazioni, diverse da quelle pubblicate sul proprio sito
- informazioni e/o documenti di cui sia già in possesso l'Amministrazione pubblica.

ATTESTAZIONI ED ASSEVERAZIONI

La SCIA, la SCIA unica, la SCIA condizionata e la Comunicazione, sono corredate di attestazione ed asseverazione di tecnici abilitati solo se chiaramente indicato e previsto dalla norma in vigore.

ENTRATA IN VIGORE

Sulla base delle attività e dei regimi individuati nella Tabella A allegata al D.Lgs. n. 222/2016 è stato pubblicato nel Supplemento Ordinario della G.U. n. 128 del 5 giugno 2017 l'Accordo del 4 maggio 2017 tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali concernente l'adozione, ai sensi dell'art. 2, comma 1

del D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126, dei moduli unificati e standardizzati in materia di attività commerciali e assimilate.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 126/2016 e dell'art. 24, commi 2-bis, 3 e 4 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, nella L. 11 agosto 2014, n. 114), le Regioni adeguano entro il 20 giugno 2017, in relazione alle specifiche normative regionali, i contenuti informativi dei moduli unificati e standardizzati, di cui al predetto Accordo, utilizzando le informazioni contrassegnate come variabili.

I Comuni, in ogni caso, adeguano la modulistica in uso sulla base delle previsioni dell'Accordo entro e non oltre il 30 giugno 2017.